



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

### Area Tecnica

Determinazione n. 442 del 29/11/2022

<p>Proposta n. 144 del 24/11/2022</p>	<p><b>Oggetto:</b> Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti" - Approvazione bando di concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prima casa, nella misura del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 all'interno del centro abitato del comune di Anela.</p>
---	---

### Il Responsabile del Servizio

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

*Considerato* che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000;

*Considerato* altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 ha disposto di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione dell'ammontare delle risorse finanziarie spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri menzionati nella medesima deliberazione;

Visto che la succitata DGR n. 20/59 del 30.06.2022 ha stabilito di ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato:

- 1) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti;
- 2) una quota pari a un terzo della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 1981 al 2020. Ciò al fine di perseguire una politica di incremento demografico dei territori che hanno subito maggiormente il fenomeno dello spopolamento. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che pur presentando una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti mostrano un andamento positivo di crescita della popolazione nel periodo di riferimento;
- 3) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla percentuale di popolazione residente nei piccoli comuni, al fine di garantire risorse adeguate in base alla dimensione demografica del comune;
- 4) una quota pari a un sesto della copertura finanziaria complessiva proporzionalmente allocata in relazione alla distanza del reddito a livello comunale dalla mediana del reddito di tutti i comuni della regione Sardegna. Tale quota è assunta pari a zero per i piccoli comuni che presentano un valore del reddito imponibile al di sopra della mediana del reddito regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – Direzione Generale dei Lavori

Publici – Assessorato dei lavori pubblici, n° 1236 del 12/07/2022 con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, a favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna, da cui risulta che al Comune di Anela è assegnato un contributo complessivo di € 172.079,88 così ripartito:

- Anno 2022: €57'359,96;
- Anno 2023: €57'359,96;
- Anno 2024: € 57'359,96;

Atteso che, così come indicato nell'Allegato alla Delib. G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 - art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi:

*"I comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi di seguito riportati:*

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;*
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;*
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;*
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;*
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;*
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";*
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;*
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;*
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;*
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;*
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;*
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;*
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;*
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;*
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;*
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati. I comuni, nei propri bandi, possono prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopraelencati. Ciascun comune, nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e caratteristiche del territorio di riferimento. A titolo puramente indicativo potrebbero avere priorità o un punteggio maggiore i richiedenti:*
  - 1) che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune;*
  - 2) che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico;*

- 3) che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili;
- 4) che hanno un nucleo familiare più numeroso;
- 5) le giovani coppie;
- 6) in condizione di debolezza sociale o economica.

I Comuni rendicontano alla Regione l'utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate dall'Assessorato regionale competente. Il Comune deve pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell'impegno contabile delle risorse da parte della Regione e deve darne adeguata pubblicità tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione.

Il bando deve essere pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo questo provvede alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Il Comune individua le modalità ritenute più idonee affinché le risorse non siano distratte dai propri fini. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di acquisto, può valutare se erogare le risorse successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente al rogito previo rilascio di garanzia fideiussoria a carico del beneficiario.

Il Comune, nell'ambito del procedimento, dovrà attenersi alla legislazione vigente in materia di trasparenza, protezione personale e tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è prevista la pubblicazione di un "bando tipo" da parte della Regione.

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione incentivare la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00, fermo restando che qualora pervengano meno di 4 domande per annualità si potrà procedere allo scorrimento delle stesse con le annualità successive;

**Vista** la deliberazione n° 58 del 18/11/2022 con la quale la Giunta Comunale prende atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, in premessa citata, che assegna al Comune di Anela un finanziamento complessivo pari a **€ 172'079,88, di cui € 57'359,96 per l'anno 2022, € 57'359,96 per l'anno 2023 e € 57'359,96 per l'anno 2024 per contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione** di prime case nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di €15.000,00;

- da mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché proceda all'iscrizione in bilancio della somma di **€ 172'079,88**, di cui € 57'359,96 per l'anno 2022, € 57'359,96 per l'anno 2023 e € 57'359,96 per l'anno 2024 per le finalità suddette;

- demanda al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del bando, secondo lo schema allegato alla stessa deliberazione, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di **€ 15.000,00**, per un numero di circa quattro **interventi finanziabili per annualità**, stabilendo che, qualora le domande pervenute siano inferiori alla dotazione economica dell'anno di competenza, si potrà procedere a riconoscere il contributo per le annualità successive fino al 2024, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

**Precisato** che possono presentare domanda coloro i quali rispettano le seguenti condizioni:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati;

**Vista** la deliberazione n° 58 del 18/11/2022 con la quale la Giunta Comunale, individua i criteri di selezione ed i relativi punteggi, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022;

**Visto** il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000, all'interno del centro abitato del Comune di Anela per l'anno 2022, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 58/22, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n.50 del 2016;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 01/06/2022; comprendente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici 2022

Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 01/06/2022; Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo Statuto comunale;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità,

**Visto** il decreto del Sindaco del Comune di Anela, n. 07/2022 in data 05/07/2022, con il quale si nominava il Responsabile del Servizio Tecnico;

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA**

la premessa si intende integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
**Di approvare** il bando e l' "Allegato A" Istanza di ammissione a finanziamento, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00, all'interno del centro abitato del Comune di Anela per l'anno 2022, in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 e delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 58/22, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Il Responsabile del Procedimento**

BULLA FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**

BULLA FRANCESCO

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 24/11/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
BULLA FRANCESCO

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 29/11/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
NURRA GIANGIUSEPPE

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

**Anela**, 05/12/2022

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

### **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Anela*, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**